

PROMO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE Rev.0

Art. 1

Costituzione

1. E' costituita senza fini di lucro in riferimento alla L. 383/2000 con sede in Udine via Bezzeca 3 l'associazione di promozione sociale denominata PROMO di seguito detta associazione.
2. L'associazione opera prevalentemente in ambito regionale; potrà comunque costituire sedi secondarie in altre zone d'Italia.

Art. 2

Finalità

1. L'associazione è apolitica, non ha fini di lucro e viene definita "di promozione sociale" in riferimento alla citata legge 383/2000. L'associazione ha per finalità la promozione presso gli associati e i terzi di servizi innovativi, socialmente utili ed economicamente vantaggiosi con particolare attenzione alla **tutela del consumatore**, all'etica, alla sicurezza e all'igiene sui luoghi di lavoro, alla valorizzazione e alla difesa dell'ambiente e della salute e alla **responsabilità sociale delle aziende**. L'associazione si impegna a privilegiare azioni di partenariato con enti, associazioni, professionisti o aziende orientate alla condivisione di un codice ETICO COMPORTAMENTALE nell'erogazione dei loro prodotti e/o servizi. Promo promuove la costituzione di associazioni di autotutela e di solidarietà, fra particolari categorie di lavoratori o persone disagiate e ne supporta l'azione contro ogni forma di esclusione sociale. In un contesto di costi crescenti e di generale impoverimento economico l'associazione si impegna a sostenere progetti ed iniziative rivolti A CALMIERARE I PREZZI DEI PRINCIPALI BENI E SERVIZI , ponendosi sul mercato con una piattaforma organizzativa in costante divenire, pronta a intercettare ogni utilità generatrice di risparmio.
2. L'associazione collabora nella formazione di operatori di qualità nelle realtà in percorso di accreditamento come agenzia formativa. Inoltre potrà informare e formare nell'ambito di cui sopra e relativamente a problematiche del lavoro (tenuta libri paga, vertenze sindacali ecc.) e fiscali (tenuta contabilità, bilancio ecc.) L'associazione può effettuare seminari e corsi per l'applicazione dell'informazione e formazione etica in altre associazioni, confederazioni, enti e organismi vari. Costituzione di una BANCA DATI di libero accesso a tutte le realtà sopra nominate contenente normative, circolari, informazioni relative alle tematiche associative.

3. L'associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro .
4. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili delle persone. In particolare l'attività della associazione è mirata allo sviluppo culturale del rapporto etico.

Art. 3 Soci

1. Sono soci quelli che sottoscrivono l'atto costitutivo e quelli che fanno richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è accolta dal comitato.
5. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
3. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - morte;
 - indegnità deliberata dal comitato. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.
4. L'attività dei soci deve essere libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita.
5. Premesso che tutti i soci hanno diritto al voto in assemblea e sono eleggibili nelle cariche sociali, ci sono diverse categorie di soci in relazione ai servizi di PROMO cui possono accedere e per questo saranno soggetti a quote associative diverse:
 - SOCI SOSTENITORI PERSONE FISICHE : cioè coloro che partecipano all'attività sociale di PROMO e possono usufruire dell'attività formativa e di promozione
 - SOCI PROFESSIONISTI O AZIENDE DI SERVIZI : professionisti ed imprese di servizi che intendono usufruire dell'accREDITAMENTO di "Servizio accreditato" di cui al relativo regolamento emesso da PROMO coerente con il Codice Etico del Servizio emesso da PROMO
 - Con riferimento alla votazione in assemblea, il socio persona fisica o responsabile d'azienda che fosse iscritto in più attività manterrà comunque un unico voto in assemblea.

Art. 4 Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.

2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 5
Organi

1. Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea;
 - il comitato direttivo
 - il presidente;
 - il collegio dei revisori dei conti

Art. 6
Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta per e-mail.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
6. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16 e 17.
8. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del comitato;
 - eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti (eventuale);
 - approvare il programma di attività proposto dal comitato;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
 - deliberare lo scioglimento dell'associazione.

Art. 7
Comitato Direttivo

1. Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da tre membri. Esso può cooptare altri due membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni dodici mesi

3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione e-mail

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Il comitato ha i seguenti compiti:

- eleggere il presidente;
- assumere il personale;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

Art. 8 Presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.

3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.

4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del comitato più anziano di età.

Art. 9

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art. 10

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Udine il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 11

Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.

2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate decadono allo scadere delle altre cariche sociali.

Art. 12

Risorse economiche

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

4. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

Art. 13

Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Comitato Direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 14

Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

4. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 15

Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 16

1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. L'associazione si estinguerà se i soci si ridurranno a meno di tre e in tal caso il patrimonio sarà devoluto al Comune di Udine.

Art. 17

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.